

**LE REGOLE PER ESEGUIRE ACCESSI,  
ISPEZIONI E VERIFICHE.  
POTERI E LIMITI DELL'AMMINISTRAZIONE  
FINANZIARIA.  
"INVALIDITA' C.D. DERIVATA" DEGLI ACCERTAMENTI  
IN CASO DI COMPORTAMENTI ILLEGITTIMI**

a cura Antonino Pernice

*... per acquistare questo e-book  
clicca QUI, poi sul CARRELLO  
Il prezzo è di 24 euro IVA compresa*

**SOMMARIO:**

*1. - POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.*

*1.1 - Poteri degli Uffici.*

*1.2 - Poteri della Guardia di Finanza.*

*2. - ACCESSO.*

*2.1 - Accesso presso i locali destinati all'esercizio di attività commerciali o agricole.*

*2.2 - Accesso presso i locali destinati all'esercizio di attività professionali.*

*2.3 - Accesso presso i locali adibiti sia all'esercizio di attività economiche, agricole o professionali, sia ad abitazione.*

*2.4 - Accesso presso i locali adibiti sia all'esercizio di attività economiche, agricole o professionali, sia ad abitazione.*

*2.5 - Accesso presso i locali diversi da quelli in precedenza menzionati.*

*2.6 - Accesso presso Organi e Amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici, società ed enti di assicurazione, società ed enti che effettuano*

*istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attività di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria.*

**3. - RICERCA.**

*3.1 - Esibizione e consegna della documentazione da parte del contribuente ispezionato.*

*3.2 - Effettuazione delle ricerche.*

*3.3 - Reperimento di documentazione relativa a soggetti o attività diversi.*

*3.4 - Ricerca e acquisizione di documenti contenuti in supporti informatici.*

*3.5 - Perquisizioni personali e apertura coattiva di plichi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili, che risultano chiusi.*

*3.6 - Acquisizione ed esame di documenti e richiesta di notizie per i quali è opposto il segreto professionale.*

**4. - ISPEZIONE DOCUMENTALE.**

**5. - VERIFICAZIONI E ALTRE RILEVAZIONI.**

**6. - VERIFICA FISCALE.**

*6.1 - Classificazione delle verifiche.*

*6.2 - Periodi d'imposta sottoposti a verifica.*

*6.3 - Durata della verifica.*

*6.4 - Diritto di accesso agli atti.*

**7. - NOTIFICA DEL P.V.C.**

**8. - EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE.**

9. - *CONSEGUENZE DELLE IRREGOLARITA' NELL'ESERCIZIO DEI POTERI ISPETTIVI.*

9.1 - *Rilevanza del consenso del contribuente.*

10. - *CONCLUSIONI*

## **1. – POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.**

### **1.1 - Poteri degli Uffici.**

Ai fini dell'I.V.A., ai sensi dell'art. 51, 2<sup>a</sup> c. Dpr 633/72 ed ai fini del reddito, ai sensi dell'art. 32, 1<sup>a</sup> c. Dpr 600/73 (Poteri degli uffici) *“per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:*

- *procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell'art. 52/633”.*

Ai sensi dell'art. 52 Dpr 633/72 (richiamato dall'art. 33 Dpr 600/73):

Gli uffici dell'I.V.A. possono disporre l'accesso di impiegati dell'A.F. nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere:

- ad ispezioni documentali,
- verificazioni e ricerche,
- e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni.

Gli impiegati che eseguono l'accesso devono:

- essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono.
- Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione è necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica.
- In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato (*Comma così modificato dall'art.18 L. 413/91*).

Comma 2: L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito,

- previa autorizzazione del procuratore della Repubblica,
- soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.

Comma 3: È in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'A.G. più vicina per procedere durante l'accesso:

- a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili (chiusi) e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'art. 103 del c.p.p. (che riguarda le ispezioni di cui art. 244 cpp e le perquisizioni di cui art. 247 cpp negli uffici dei difensori) (*Comma così modificato dall'art.18 L. 413/91*).

Comma 4. L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali (*Comma*

*così sostituito dall'art. 2, 1<sup>a</sup> c., lett. b) del d.lgs. 52 del 20/02/2004, in vigore dal 29/02/2004).*

Comma 5. I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.

Comma 6. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.

Comma 7. I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o farne constatare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.

Comma 8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.

Comma 9. In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri

all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.

Comma 10. Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non è esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma.

Comma 11. Gli uffici dell'I.V.A. hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relativi ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 51 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza dei dati e notizie, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 33 Dpr 600/73, e successive modificazioni (*Comma aggiunto dall'art. 6 del Dpr 463 del 15/07/1982, poi così modificato dall'art.18 L. 413/1991*).

## **1.2 - Poteri della Guardia di Finanza.**

Da quanto precede non emerge che la G. di F. abbia dei poteri in materia di attività a tutela delle entrate dello Stato e degli altri Enti pubblici, in quanto non è indicata negli articoli citati.

Pertanto, ritengo necessario fare un quadro delle norme che conferiscono poteri alla G. di F., che sono più ampi e più incisivi rispetto a quelli attribuiti agli Uffici finanziari (*si pensi ad esempio alle perquisizioni domiciliari che gli uffici non possono eseguire*).

.....

Antonino Pernice

Gennaio 2010

*... per acquistare questo e-book  
clicca QUI, poi sul CARRELLO  
Il prezzo è di 24 euro IVA compresa*